

**INDICE**  
**PARTE GENERALE**  
**DEFINIZIONI**

**1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI**

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001;

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa;

1.3 Sanzioni Applicabili;

**2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EL.CA.**

2.1 Obiettivi perseguiti da EL.CA. con l'adozione del Modello ;

2.2 Funzione del Modello;

2.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello ;

2.4 Costruzione del Modello ;

2.4.1 Mappatura delle aree di rischio;

2.4.2 Gap Analysis;

2.5 Adozione del Modello;

2.6 Modifiche e integrazioni del Modello ;

**3. ORGANO DI VIGILANZA**

3.1 Identificazione dell'OdV

3.2 Durata in carica

3.3 Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV

3.4 Funzioni e poteri dell'OdV

3.5 Funzioni dell'OdV: *reporting* nei confronti degli organi societari

## **4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 4.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi;
- 4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali;
- 4.3 Flussi informativi periodici;
- 4.4 Flussi informativi periodici dagli OdV/CO nei confronti dell' OdV di EL.CA. S.p.A.;
- 4.5 Sistema dei poteri;

## **5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA;**

- 5.1 Selezione del personale;
- 5.2 Formazione del personale;
- 5.3 Selezione di Fornitori e Partner;
- 5.4 Informativa a Fornitori e Partner;
- 5.5 Obblighi di vigilanza;

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

- 6.1 Principi generali;
- 6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti;
- 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti;
- 6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci;
- 6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV/CO;
- 6.6 Misure nei confronti di Fornitori e Partner;

## **7. VERIFICHE PERIODICHE**

## **8. IL MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.**

## **09. PARTE SPECIALE “A” (reati nei confronti della Pubblica Amministrazione)**

**10. PARTE SPECIALE “B” (i reati Societari)**

**11. PARTE SPECIALE “C” (salute e sicurezza sul lavoro)**

**12. ALLEGATI:**

**Codice Etico;**

**Sistema disciplinare;**

**Organigramma ;**

**Elenco procedure.**

## DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

**231 Guidelines:** le linee guida adottate dalla EL.CA. sono quelle approvate dalla Confindustria “**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001**”, approvate il 7 marzo 2002 ed *aggiornate al 31 marzo 2008*.

**Aree a Rischio:** le aree di attività EL.CA, nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

**Codice Etico:** il codice etico adottato dalla Società e approvato dall'Amministratore Unico di EL.CA. S.p.A. in data 20/01/2012.

**Comitato di Controllo Interno:** il comitato di controllo interno istituito con l'approvazione dell'Amministratore Unico di EL.CA. S.p.A.

**Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Fornitori e i Partner.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con EL.CA, ivi compresi i dirigenti.

**Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:** l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154-*bis* TUF.

**D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**EL.CA. S.p.A. o Capogruppo:** EL.CA. S.p.A., con sede legale in Castellammare di Stabia, alla Via Ripuarica, 3.

**Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

**Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori e Dipendenti della Società.

**Fornitori:** i fornitori di beni ed i prestatori d'opera e servizi, di natura intellettuale e non, non legati dalla Società da vincolo di subordinazione, ivi inclusi i consulenti.

**EL.CA.:** EL.CA. S.p.A. la società ai sensi dell'art. 93 TUF.

**Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

**Linee Guida:** le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001, nello specifico quelle approvate dalla Confindustria il 7 marzo 2002 ed *aggiornate al 31 marzo 2008*.

**Modello o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

**Organi Direttivi della Società:** gli organi societari e di amministrazione, incluso l'Amministratore Unico.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento in EL.CA. S.p.A. in ragione delle proprie dimensioni e complessità organizzativa.

**Organi Sociali:** l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e i suoi componenti.

**P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e nello specifico della sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Società:** la EL.CA Elettromeccanica Campana S.p.a..

**TUF:** il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

# **1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.**

## **1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati previsti dal medesimo Decreto (c.d. "reati presupposto") commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale disciplina mira dunque a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse (nell'ottica della politica d'impresa adottata) o a loro vantaggio (al fine di conseguire un beneficio patrimoniale dalla commissione del Reato).

Un regime di responsabilità amministrativa analogo a quello previsto dal Decreto è stato introdotto dall'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per la EI.CA. S.p.a., la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 *“impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi pertanto come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.



Nel corso degli anni l'elenco dei cd. reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa, così come individuate in Appendice.

Nel presente Modello sono prese in considerazione solo le fattispecie di Reato ed Illecito per le quali si rilevi un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Società, e pertanto è demandato all'Amministratore Unico di EL.CA. S.p.A. il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati o di Illeciti ogni qualvolta, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

## **1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora la Società dimostri che:

- 1 - l'organo dirigente della Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- 2 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3 - le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- 4 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati - i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

La disciplina introdotta dall'art. 6 del Decreto si applica, per espressa previsione contenuta all'art. 187 *quinquies* TUF, anche agli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, EL.CA ha adottato un proprio Modello, volto a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi dello stesso Decreto.

Il codice etico è parte integrante del Modello adottato da EL.CA., contenendo, tra l'altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società

riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice.

Il Codice si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria nella versione oggetto di recente aggiornamento in data 31 marzo 2008 e costituisce una guida alle *policy* aziendali ed ai requisiti di legalità che governano la condotta dei EL.CA.

### **1.3 IL SISTEMA DISCIPLINARE DI EL.CA. E LE SANZIONI APPLICABILI**

#### **PREMESSA**

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l'efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in seno all'Ente, un Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e dei Protocolli ad esso connessi così come di seguito definiti (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell'ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad es., Confindustria), le quali hanno precisato, quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare, se irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come 'Statuto dei lavoratori') e/o da normative speciali.

EL.CA. ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché

integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale”, (in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’Ente), sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di EL.CA..

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato in formato cartaceo, viene reso disponibile anche su supporto informatico o per via telematica, All'amministratore, ai soggetti in posizione apicale, ai lavoratori e a soggetti esterni, lo stesso, è affisso in maniera sintetica, presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari.

## **SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI**

**L'Amministratore, i Sindaci ed i soggetti che operano per la Società incaricata della revisione;**

**I.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale"**

**I.3. I dipendenti di EL.CA.**

**I.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari') che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per EL.CA..

Nell'ambito di tale categoria, rientrano:

- tutti coloro che intrattengono con EL.CA. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti ed i partner.

## **SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI**

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per quanto concerne le Parti Speciali A (reati nei confronti della Pubblica Amministrazione), B (reati societari), C (sicurezza sui luoghi di lavoro) assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale A), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n° 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate

nel Documento di Sintesi del Modello (Parti Speciali A, e B.), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n° 3 e 4;

3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;

4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale C), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n° 6, 7 e 8;

6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n° 7 e 8;

7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;

8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

### **SEZIONE III: LE SANZIONI**

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.



### **III.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore**

### **III.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti**

### **III.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

### **III.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;

- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;

- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) 6), e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;

per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione II, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

## **SEZIONE IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

### **IV.1. Segue: nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore**

### **IV.2. Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali**

### **IV.3. Segue: nei confronti dei Dipendenti**

### **IV.4. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Amministratore, al Collegio Sindacale ed al responsabile di funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, responsabile di funzione, della funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il responsabile della funzione invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Direttore Esecutivo della funzione interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EL.CA. S.p.a.**

### **2.1 Obiettivi perseguiti da EL.CA. con l'adozione del Modello**

EL.CA. - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di EL.CA., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria,

nonché la ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati.

## **2.2 Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

1. - determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di EL.CA., soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di EL.CA.;
2. - ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da EL.CA. in quanto (anche nel caso in cui EL.CA. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
3. - consentire a EL.CA., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

## **2.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello**

Devono considerarsi quali punti cardine del Modello:

⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole

comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ la mappa delle Aree a Rischio della Società;

⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali

specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;

⇒ la verifica e documentazione delle operazioni poste in essere nell'ambito

delle Aree a Rischio;

⇒ il rispetto del principio della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei

processi aziendali, compatibilmente con la ridotta dimensione della pianta organica, e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie;

⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità

assegnate;

⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del

Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);

⇒ l'attribuzione all'OdV/CO di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e

corretto funzionamento del Modello.

In particolare, il principio della segregazione dei ruoli, in forza del quale "nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale", si pone come obiettivo quello di evitare che un Dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori od irregolarità, relativi ad un'operazione

commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità, con la fondamentale conseguenza che un'irregolarità potrebbe avvenire solamente in caso di collusione tra due o più responsabili.

Nella EL.CA. il principio è realizzato sia nella struttura organizzativa, nella quale sono definiti un numero minimo di livelli gerarchici coerente con la realtà aziendale e adeguato ad accompagnare i processi di delega, sia relativamente alle singole operazioni e transazioni, essendo assegnate a persone diverse le responsabilità di approvazione, di registrazione contabile e di controllo.

Per ciò che concerne il principio della verifica e della documentazione delle operazioni, e cioè che “ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”, il medesimo tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica.

Il sistema di controllo adottato da EL.CA. prevede che tutte le attività aziendali svolte siano formalizzate tramite apposita documentazione e soggette ad approvazione secondo prefissati livelli di autorizzazione, a seconda della tipologia e dell'ammontare dell'operazione aziendale.

Nella predisposizione del presente Modello si è altresì tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di

impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, la società ha individuato:

1. le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società e della regolamentazione societaria rilevante;
2. - le *policy* e procedure aziendali;
3. - il Codice Etico;
4. - il sistema di controllo interno;
5. - il sistema di deleghe e procure;
6. - il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
7. ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere, incluso il sistema di controllo sull'informativa finanziaria.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati (sui quali il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato) non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti a rispettare.

## **2.4 Costruzione del Modello**

L'attività di costruzione del Modello (e di successiva integrazione qualora gli interventi abbiano carattere sostanziale e attengano pertanto, a titolo esemplificativo, all'individuazione di nuove Aree a Rischio o alla predisposizione di nuove Parti Speciali) è preceduta da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

### 1) Mappatura delle Aree a Rischio

Durante tale fase viene effettuata un'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle



in cui, in astratto, possano essere realizzati i Reati e gli Illeciti (c.d. Aree a Rischio).

L'individuazione delle Aree a Rischio viene effettuata attraverso l' esame della documentazione aziendale ritenuta rilevante e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti e ai soggetti in posizione apicale che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Congiuntamente all'individuazione dei rischi potenziali, si procede con l'analisi del sistema di controllo adottato dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati e degli Illeciti considerati.

## 2) *“Gap analysis”*

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente viene predisposto un documento in cui si individuano, accanto alla mappatura delle aree a rischio, una serie di eventuali misure di integrazione e/o di miglioramento delle *policy* e delle procedure, nonché del sistema dei controlli esistenti.

## 3) Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, si procede con la predisposizione ovvero integrazione del Modello.

## **2.5 Adozione del Modello nell'ambito della Società**

L'adozione del Modello nell'ambito societario è attuato secondo i seguenti criteri:

### a) Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso alla Società di predisporre e varare il Modello, che è poi soggetto al recepimento, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle Aree a Rischio, con gli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla Società.

A tal riguardo si precisa che Organi Direttivi di Società, consorzi o associazioni temporanee di scopo, eventualmente partecipate, potranno procedere a modifiche e integrazioni dei singoli Modelli adottati qualora sussistano specifiche esigenze derivanti dalla natura dell'attività esercitata o dalla collocazione geografica in cui la stessa viene svolta, sentito il proprio OdV/CO (a cui è altresì attribuito un potere propulsivo), che ne informerà l'OdV di EL.CA. S.p.A. e che insieme a quest'ultimo potrà fornire il proprio supporto nella decisione.

Qual'ora la EL.CA., assuma la posizione di Capogruppo, nell'ambito delle sopraccitate partecipazioni, adotterà altresì le 231 Guidelines, ovvero delle linee guida di comportamento finalizzate a rendere applicabili i principi del Modello alle più significative società del Gruppo costituito, (identificate anche in funzione della tipologia di attività svolta) allo scopo di sensibilizzare e rendere consapevoli le società in questione sull'importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di prevenire il rischio che, attraverso la commissione di condotte illecite nell'ambito delle attività svolte dalle medesime società, si possa configurare una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto a carico di EL.CA. S.p.A. e/o di altre società del Gruppo costituito.

Sarà rimesso altresì alla Capogruppo di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, comunicando alle partecipate le eventuali modifiche da apportare in riferimento al modello 231 adottato.

#### b) Recepimento del Modello e controlli sulla sua attuazione

Agli Organi Direttivi della Società, anche sulla base dei criteri e delle direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte dell'Amministratore Unico di EL.CA. S.p.A., è demandato il compito di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del Modello (ovvero delle 231 Guidelines), secondo i

criteri summenzionati e a procedere contestualmente anche alla nomina del proprio OdV/CO (ovvero della funzione di controllo individuata alla luce delle 231 Guidelines per le società).

E' attribuito all'OdV di EL.CA. S.p.A. il compito primario di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Per i compiti assegnati alla funzione di controllo individuata alla luce delle 231 Guidelines si rinvia a quanto contenuto nelle suddette linee guida.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

E' compito primario dell'OdV di EL.CA. S.p.A., esercitare i controlli sulle attività nelle Aree a Rischio secondo i principi procedurali descritti al successivo capitolo 3 e ciascuno per le parti di propria competenza.

È inoltre affidato all'Organismo di Vigilanza di EL.CA. S.p.A., il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di verifica e controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le attività della Società, compreso la parte riguardante la Sicurezza sui luoghi di lavoro, per assicurare al Modello medesimo una corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare, specifiche azioni di verifica e controllo anche su singole attività.

In particolare sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di EL.CA. S.p.A., nel rispetto dell'autonomia e dei limiti imposti da disposizioni di legge, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle modalità di applicazione del Modello ed alle attività di verifica e controllo dello stesso;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

- potere di effettuare, nei casi valutati particolarmente critici, particolari azioni di verifica e controllo nelle Aree a Rischio, con possibilità di accedere a tutta la documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

## **2.6 Modifiche e integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico di EL.CA. S.p.A. che delibera su proposta del Comitato per il Controllo Interno.

È peraltro riconosciuta all’Amministratore della EL.CA. S.p.A. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In entrambe le ipotesi, le suddette modifiche potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti proposte da parte dell’Organismo di Vigilanza della società.

EL.CA. S.p.A. comunica tempestivamente, a tutte le funzioni ed a tutti gli addetti, ogni modifica apportata al presente Modello, che le riceveranno (su proposta del Comitato per il Controllo Interno) con gli adattamenti necessari a garantirne l’efficacia, considerata la specificità delle attività svolte, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 2.5.

## **3. ORGANO DI CONTROLLO (ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPLIANCE OFFICER)**

### **3.1 Identificazione dell’OdV e del CO**

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento - è stato istituito nell'ambito di EL.CA. S.p.A. un organo collegiale (l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV") per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento, del Modello.

Con riguardo alla composizione dell'OdV di EL.CA. S.p.A., è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV di EL.CA. S.p.A., all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate all'Amministratore Unico su proposta del Comitato per il controllo interno.

Dell'avvenuta nomina dell'OdV/CO è data comunicazione a tutti gli Esponenti Aziendali attraverso la pubblicazione per affissione nel sito aziendale.

### **3.2. Durata in carica**

La durata in carica dei componenti dell'OdV coincide con quella dell'Amministratore Unico che li ha nominati, salvo diversa determinazione dell'Amministratore, su proposta del Comitato per il Controllo Interno.

I suddetti componenti sono in ogni caso chiamati a svolgere in regime di *prorogatio* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica dei componenti dell'OdV/CO le incompatibilità di cui al successivo paragrafo 3.3. lettere da a) a c) e la sopravvenuta incapacità.

Per i componenti interni dell'OdV e per il CO è infine prevista la decadenza dall'incarico in caso di assegnazione a funzione aziendale diversa da quella di appartenenza al momento della nomina. In tali casi l'Amministratore Unico ovvero l'Organo Direttivo, su proposta del Comitato per il Controllo Interno, provvede alla sostituzione dei componenti dell'OdV e del CO per i quali è stata dichiarata la decadenza.

Ferme restando le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'OdV/CO non possono essere revocati se non per giusta causa, con delibera motivata dell'Amministratore Unico, su proposta del Comitato per il Controllo Interno, ovvero, con riferimento esclusivo ai soli componenti interni dell'OdV ed il CO, in virtù di esigenze aziendali documentabili. In tali casi, l'Amministratore Unico, su proposta del Comitato per il Controllo Interno, provvede alla sostituzione dei componenti dell'OdV o del CO revocati.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca dell'OdV/CO o di un componente dell'OdV:

- 1) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza/CO, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- 2) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione (con riferimento agli OdV);
- 3) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- 4) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento o comunque cessazione del rapporto di lavoro;
- 5) le violazioni al presente Modello, secondo quanto meglio indicato al successivo paragrafo 6.5.

### **3.3. Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV e del CO**

I componenti dell'OdV ed il CO dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV/CO sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e che abbia possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non devono essere, titolari di funzioni di tipo esecutivo;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che i componenti interni dell'OdV siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia di controllo e gestione dei rischi aziendali ed in materia giuridica; inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni dell'OdV, si prevede che essi siano scelti tra soggetti competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita all'Amministratore Unico al momento della nomina dei componenti dell'OdV il cui *curriculum vitae* verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV o al ruolo di CO e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- a) la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un Reato, e/o

- b) l'irrogazione di una sanzione da parte della Consob, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; ovvero
- c) la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

### **3.4 Funzioni e poteri dell'OdV e del CO**

Agli OdV/CO è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati nonché di Illeciti;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati e di Illeciti;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o eventuali modifiche normative.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di EL.CA. S.p.A. il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, è posta a carico dei responsabili operativi e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*") – (*il che conferma l'importanza di assicurare un valido ed efficiente processo formativo del personale*);
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;



- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
  
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo capitolo 4) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse o tenute a loro disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV ed il CO vengono tenuti costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed hanno libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV/CO devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di compimento di Reati o Illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare all'OdV/CO devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per la prevenzione delle diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare periodicamente (anche con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti) il sistema di poteri in vigore, messo a disposizione in applicazione di quanto disposto al successivo paragrafo 4.5;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni e l'effettiva applicazione di tali meccanismi sanzionatori;
- verificare prontamente ogni criticità riscontrata dai competenti Esponenti Aziendali in merito ai flussi finanziari aziendali proponendo le opportune soluzioni operative.

L'OdV/CO, inoltre, in virtù delle particolari attribuzioni di cui è investito e delle competenze professionali richieste, è supportato nello svolgimento dei suoi compiti dalle risorse aziendali di volta in volta ritenute necessarie, che potranno altresì costituire uno staff dedicato, a tempo pieno o *part-time*, qualora ne venisse ravvisata la necessità (a tal riguardo potranno essere

individuare nell'apposito regolamento di seguito indicato specifiche previsioni in tal senso).

Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società, l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni.

E' fatto in ogni caso obbligo ad EL.CA. di mettere a disposizione dell'OdV, risorse aziendali di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, nonché di approvare nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche) sulla base di decisioni prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

A tal riguardo è altresì prevista la possibilità per i singoli OdV/CO delle società controllate di attingere alle risorse finanziarie di cui sopra, rivolgendo apposita richiesta all'OdV di EL.CA. S.p.A., al fine di entrare nella disponibilità dei fondi necessari per poter effettuare specifici controlli di competenza.

Le regole di funzionamento dell'OdV di EL.CA. S.p.A., nonché le modalità di esercizio dei relativi poteri (compresi quelli di spesa), sono indicati nel dettaglio nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" approvato con delibera dell'Amministratore Unico su proposta del Comitato per il Controllo Interno e al quale il presente Modello fa esplicito richiamo.

### **3.5 Funzioni dell'OdV e del CO: *reporting* nei confronti degli organi societari**

Sono assegnate all'OdV di EL.CA. S.p.A. due linee di *reporting*:

- 1) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore;
- 2) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Amministratore Unico, per il tramite del Comitato di Controllo Interno e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'OdV di EL.CA. S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di EL.CA. S.p.A. trasmette all'Amministratore Unico, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, un *report* scritto sull'attuazione del Modello, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli OdV/CO nominati dalle medesime secondo quanto indicato al paragrafo 4.4.

## **4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL COMPLIANCE OFFICER**

### **4.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV/CO, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'OdV/CO della Società, notizie rilevanti e relative alla vita della società, nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di Illeciti.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'OdV/CO della Società interessata dell'avvio di questi interventi;
- devono essere trasmesse all'OdV/CO della Società, eventuali segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- l'OdV/CO della Società interessata valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; tra le suddette iniziative, è data all'OdV/CO la facoltà di emettere eventuali raccomandazioni per l'Amministratore Unico e/o per gli Organi Direttivi della Società;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV/CO della EL.CA. S.p.A. agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### **4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV/CO tutte le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche

nei confronti di ignoti, per i Reati e gli Illeciti; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati e per gli Illeciti;

- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV/CO potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 6.

#### **4.3 Flussi informativi ed incontri periodici**

L'OdV/CO esercita le proprie responsabilità di verifica e controllo anche attraverso l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, ovvero istituiti all'occorrenza, trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello e dalla struttura di Audit relativamente alle attività svolte nelle Aree a Rischio. Le suddette informazioni e la documentazione da trasmettere e/o da mettere a disposizione dell'OdV/CO, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nelle singole Parti Speciali o in istruzioni operative adottate dalla Società.

I contenuti di tali flussi informativi periodici potranno essere altresì condivisi nel corso di incontri che l'OdV/CO svolge periodicamente o all'occorrenza con i Responsabili aziendali.

#### **4.4. Flussi informativi periodici e segnalazioni tra gli OdV/CO e responsabili.**

Gli OdV/CO con cadenza periodica, almeno annuale, realizza un *report* scritto sull'attuazione del Modello, fornendo notizie rilevanti e relative alla vita della società, nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di Illeciti.

#### **4.5 Sistema dei poteri**

All'OdV di EL.CA. S.p.A. deve essere comunicato, ovvero messo comunque a disposizione, il sistema di poteri adottato dalla Società.

### **5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA**

#### **5.1 Selezione del personale**

L'OdV di EL.CA. S.p.A. assiste il Responsabile dell'Organizzazione nella valutazione dei sistemi di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, costantemente ispirati a principi di tipo meritorio, da sempre garantiti a livello aziendale, già adottati nel sistema di gestione ISO 9001:2008.

#### **5.2 Formazione del personale**

La formazione del personale, gestita dal Responsabile dell'Organizzazione di EL.CA. S.p.A. in stretta cooperazione con l'OdV, ponendosi come obiettivo quello di far conoscere il Modello adottato dalla Società e di sostenere adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio.

A tale riguardo periodicamente la Funzione Personale e Organizzazione predispone, con la collaborazione dell'OdV/CO, un piano di formazione che

tenga in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i *target* (es. i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo, ecc.);
- i contenuti (es. gli argomenti pertinenti in relazione ai destinatari, ecc.);
- gli strumenti di erogazione (es. corsi in aula, *e-learning*, ecc.);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (es. la preparazione e la durata degli interventi, ecc.);
- l'impegno richiesto ai destinatari (es. i tempi di fruizione, ecc.);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (es. promozione, supporto dei capi, ecc.);
- specifiche esigenze emerse in relazione alla peculiare operatività aziendale di riferimento.

Il piano deve prevedere:

- una formazione di base *e-learning* per i Dipendenti;
- specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti oltre che incontri mirati con il *management* ed i componenti dell'Organismo di Vigilanza/CO.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello: pertanto qualora intervengano modifiche rilevanti (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile dell'Organizzazione di EL.CA. S.p.A. informare l'OdV sui risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi



garanti, in particolare, della fruizione dei prodotti “remoti” da parte dei loro collaboratori.

*L'ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente Modello.*

L'Organismo di Vigilanza di EL.CA. S.p.A. verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte dei Dipendenti, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

### **5.3 Selezione di Fornitori e Partner**

EL.CA. adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione di Fornitori e Partner, in riferimento a quanto adottato nel sistema di gestione ISO 9001:2008.

### **5.4 Informativa a Fornitori e Partner**

Ai Fornitori e Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Ai medesimi potranno essere altresì fornite apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello.

### **5.5 Obblighi di vigilanza**

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV/CO, secondo le modalità previste al precedente capitolo 4, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti Aziendali che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **6.1 Principi generali**

Aspetto essenziale per assicurare l'effettiva applicazione del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolo 6 prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Su tale presupposto, EL.CA.:

- 1) adotta nei confronti dei Dipendenti il sistema sanzionatorio stabilito dal codice disciplinare aziendale e le ulteriori misure sanzionatorie di cui al paragrafo 6.3, come di seguito indicato;
- 2) adotta nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'OdV e dei Partner e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite nel prosieguo saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta

dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

## **6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo paragrafo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" vigenti nella Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV/CO delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo” di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo” prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di EL.CA. arrechi danno alla Società o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.

4) Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto ai punti 1, 3, 4, 5, 7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal TUF, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente nella Società, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

### **6.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

La Società potrà tener conto di tali violazioni nella definizione del trattamento retributivo previsto per i dirigenti stessi.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle Direzioni aziendali.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV/CO e dal Responsabile dell'Organizzazione.

#### **6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di EL.CA. S.p.A., l'OdV informerà l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per un Reato o Illecito Amministrativo, l'Amministratore e/o Sindaco e/o altro soggetto condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

Qualora il suddetto Amministratore sia anche dirigente della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

#### **6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV/CO**

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o amministratore, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico della Società interessata: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

#### **6.6 Misure nei confronti di Fornitori e Partner**

Nei contratti con i Fornitori e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino

danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Gli interventi sanzionatori nei confronti di Fornitori e Partner sono affidati alla funzione che gestisce il relativo contratto.

## **7. VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello sarà soggetto a quattro tipi di verifiche:

- 1) sull'idoneità del Modello e sulla sua conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nell'ambito del periodico aggiornamento del Modello medesimo;
- 2) sugli atti: annualmente l'OdV/CO procede ad una verifica dei principali atti societari aventi rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello;
- 3) sull'attuazione del Modello e dunque, a titolo esemplificativo, sull'idoneità ed efficacia delle procedure di controllo attuative che siano state adottate dalla Società;
- 4) sulle segnalazioni e sugli eventi considerati rischiosi verificatisi nel corso dell'anno.

L'OdV di EL.CA. S.p.A. valuterà l'opportunità di affidare periodicamente ad un consulente esterno un'attività di "*quality assurance*".

## **8. IL MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da



parte di tutti i Dipendenti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi eventualmente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa della Società in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## **Il Modello adottato da EL.CA.**

In conformità alle previsioni di cui al Decreto, in data 27 marzo 2007 l' Amministratore di EL.CA. (di seguito, per brevità, 'EL.CA.' o 'Società') ha deliberato di adottare il nuovo Modello della Società e che lo stesso sarà oggetto di successivi e costanti aggiornamenti.

Il Modello di EL.CA. è costituito dal complesso di principi, regole e previsioni che costituiscono parte integrante del Modello stesso:

- il Sistema Organizzativo;
- il Sistema di Procure e Deleghe;
- le Procedure Manuali ed Informatiche;
- il Sistema di Controllo Gestione;
- il Sistema di Controllo sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Gestione Operativa e Monitoraggio);
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la Comunicazione ed il Coinvolgimento del Personale, nonché la sua Formazione ed l'Addestramento.

## APPENDICE AL MODELLO

### I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

- 1- fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (**c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d’ufficio.

Art. 319-*ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319-*bis* c.p.).

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Art. 322-*bis* c.p. - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati esteri.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente

pubblico.

Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

2 - fattispecie criminose di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48), **c.d. delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documento informatico.

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di

pubblica utilità.

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3 - fattispecie criminose previste dall'art. 24-*ter* del Decreto, **c.d. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), in particolare:

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere.

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

4 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409), **c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis*.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99), **c.d. delitti contro l'industria e il commercio**, ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando

titoli di proprietà industriale.

Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6 -fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61), **c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2629-*bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull' assemblea.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

7 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* del Decreto (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), **c.d. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive.

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati.

Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato.

Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione.

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il

terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

8 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater*.1 (introdotto nel Decreto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7), **cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

9- fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinqüies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile.

Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile.

Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

Art. 600-*quinqüies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.



10- fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e dall'art. 187 *quinquies* TUF **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato.

Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

11 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

12- fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto ai c.d. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio.

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

13 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99), **c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 Legge sul diritto d'autore (l. n. 633 del 1941, "L.A.") - Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta.

Art. 171-*bis* L.A. - Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE.

Art. 171-*ter* L.A. - Abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività di un'opera dell'ingegno, di un'opera letteraria ecc.

Art. 171-*septies* L.A. - Reati commessi dai produttori.

Art. 171-*octies* L.A. - Rifiuto di collaborare con l'autorità giudiziaria.

14 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **c.d. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria.

15 - fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso.

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

16 - fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), **c.d. reati ambientali** ovvero:

Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Aer. 733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

Art. 137 Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – Violazioni concernenti gli scarichi delle acque.

Art. 256 Codice dell'Ambiente – Violazioni relative ai rifiuti.

Art. 257 Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti la bonifica di siti.

Art. 258 Codice dell'Ambiente – Violazioni degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Art. 259 Codice dell'Ambiente – Traffico illecito di rifiuti.

Art. 260 Codice dell'Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Art. 260-*bis* Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Art. 279 Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti l'esercizio di attività pericolose.

Art. 3 Legge n. 549/1993 – Violazioni relative alla tutela penale dell'ozono.

Artt. 1-3-*bis* Legge n. 150/1992 – Violazioni varie relative alla abusiva circolazione di esemplari.

Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi.

Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi.

## **9. PARTE SPECIALE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **A.1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio**

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto'), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati ( ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il '*pubblico ufficiale*' in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

I '*pubblici poteri*' qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*'.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione legislativa*', dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il 'potere giudiziario' trova la sua esplicazione nell'attività dello *iudicare*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione giudiziaria*' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iudicare*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero sia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iudicare* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I *poteri* riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa', da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Questa formula è letta, in senso assai

lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come *'pubblici ufficiali'*, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare *'concessioni'* ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come *'pubblici ufficiali'* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

il *potere certificativo*, viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *'pubblico agente'*. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una *'pubblica attività'*, non riconducibile ad

alcuno dei '*poteri*' sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

**A.2. I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Esempificazione delle possibili modalità di commissione**

**A.3. Le aree potenzialmente "a rischio reato". Le attività "sensibili". I ruoli aziendali coinvolti. I reati prospettabili**

area a rischio n. 1

**STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON 'OPINION LEADERS'**

area a rischio n. 2

**ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI**



area a rischio n. 3

**GESTIONE GARE D'APPALTO E ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE DEL PREZZO  
CONTRATTUALE**

area a rischio n. 4

**GESTIONE CONGRESSI/ CONVEGNI/ SEMINARI/**

area a rischio n. 5

**SPONSORIZZAZIONI, (eventi promossi o partecipati da EL.CA.)**

area a rischio n. 6

**AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

area a rischio n. 7

**GESTIONE RAPPORTI CON LA PA IN GENERE O PER ADEMPIMENTI  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

area a rischio n. 8

**GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

area a rischio n. 9

**GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

area a rischio n. 10

**RECUPERO CREDITI**

area a rischio n. 11

**ISPEZIONI E CONTROLLI INERENTI L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E REALIZZAZIONE  
DEL SERVIZIO**

area a rischio n. 12

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVAMENTE A:  
PRODUZIONE, NUOVI FABBRICATI, MATERIA AMBIENTALE**

area a rischio n. 13

**PARTNERSHIP**

**A.4. Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti**

area strumentale n. 1

**GESTIONE NOTE SPESE**

area strumentale n. 2

**ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

area strumentale n. 3

**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

area strumentale n. 4

**BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE**

area strumentale n. 5

**SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

area strumentale n. 6

**GESTIONE GARE E CONTRATTI**

area strumentale n. 7

**CONTABILITA' FORNITORI**

**area strumentale n. 8**

**CONTABILITA' E BILANCIO**

**area strumentale n. 9**

**CONTABILITA' CLIENTI**

**area strumentale n.10**

**GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI**

**A.5. I principi generali di comportamento**

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" e/o in quelle "strumentali" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di EL.CA..

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o

potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;

- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ivi inclusi gli operatori sanitari (ad es., farmacisti, medici, ecc.);

- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;

- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o di soggetti referenti di committenti;

- nell'ambito di convegni, congressi, corsi e riunioni, di porre in essere comportamenti o di realizzare iniziative non conformi alla Legge (ad es., disposizioni del D.Lgs. n. 219/2006), ed alle procedure aziendali vigenti, ovvero volti - o comunque potenzialmente idonei - a riconoscere, anche in via indiretta, vantaggi, utilità o trattamenti di favore indebiti agli operatori o interlocutori nei rapporti commerciali;

- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;

- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano

destinati originariamente.

#### **A.6. Il Responsabile Interno per le aree “a rischio reato” e le Schede di Evidenza**

In conformità delle linee guida applicate, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazione a rischio.

A questo fine sono individuati Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di *assessment* quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

## **10. PARTE SPECIALE B - I REATI SOCIETARI**

### **B. 1. I reati di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001**

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto') individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)**

I reati si configurano allorquando si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;

- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta;

- con riferimento all'art. 2622 cod. civ., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori - pari allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo;

- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori



generali, i sindaci ed i liquidatori.

### **Falso in prospetto (art. 173-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all'esame, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen..

### **Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 codice penale, qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 codice penale, qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle

riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

### **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o

gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

### **B.2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività "sensibili". Esempificazione delle possibili modalità di commissione dei reati**

#### **B.3. I controlli esistenti**

##### **B.3.1. Principi generali dei controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

#### **B.4. I principi generali di comportamento**

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza. Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di EL.CA., con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e

transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché



dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

### **Le false comunicazioni sociali**

### **Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con la Società di revisione**

### **La tutela del capitale sociale**

### **Attività sottoposta a vigilanza**

### **Conflitti di interesse**

## 11. "PARTE SPECIALE C" - I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### **C.1. I reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

#### **Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

## **C.2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa di EL.CA.**

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale C, le Linee Guida evidenziano, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, integrato successivamente dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale C potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale C, la EL.CA., ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente

### **C.3. La struttura organizzativa di EL.CA. in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente,

nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre al livello di accettabilità – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

Il Datore di Lavoro

I Preposti

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Addetti al Primo Soccorso

Addetti alla Prevenzione Incendi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Lavoratori

Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');

- i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società "OdV", il quale, pur essendo privo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par. C.6 della presente Parte Speciale.

#### **C.4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società**

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione

dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

### **C.5. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari**

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

1. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. il codice etico EL.CA. (di seguito, anche 'Codice Etico');
3. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **C.5.1. I doveri ed i compiti dei Datori di Lavoro e dei Dirigenti**

#### **C.5.2. I doveri ed i compiti dei Preposti**

#### **C.5.3. I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP**

#### **C.5.4. I doveri ed i compiti degli Addetti al Primo Soccorso e degli Addetti alla Prevenzione Incendi**

#### **C.5.5. I doveri ed i compiti dei RLS**



### **C.5.6. I doveri ed i compiti del Medico Competente**

autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **C.5.7. I doveri ed i compiti dei Lavoratori**

### **C.5.8. I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari**

#### **C.5.8.1. I doveri ed i compiti degli Appaltatori**

Gli Appaltatori devono:

garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

ricepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;

cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;

coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

#### **C.5.8.2. I doveri ed i compiti dei Fornitori**

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

### **C.5.8.3. I doveri ed i compiti dei Progettisti**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **C.5.8.4. I doveri ed i compiti degli Installatori**

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

## **C.6. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

### **C.7. I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

EL.CA. ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.

- L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

- Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida UNI – INAIL , il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:

